COLLEGAMENTO DELLE PENSIONI DEL SETTORE PUBBLICO ALLA DINAMICA DELLE RETRIBUZIONI. MIGLIORAMENTO DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA DEL PERSONALE STATALE E DEGLI ISCRITTI ALLE CASSE PENSIONI DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

Art. 31

Liquidazione della pensione in caso di morte del pensionato

All'articolo 160 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, sono aggiunti i seguenti commi: "Con le modalita' indicate nel primo comma del presente articolo la direzione provinciale del tesoro liquida la pensione di riversibilita' a favore della vedova e degli orfani minori anche in mancanza dei dati di cui al secondo comma del precedente articolo 155 e previo accertamento della tempestivita' del matrimonio contratto dal pensionato. Gli atti relativi alle concessioni effettuate ai sensi del precedente comma sono inviati alla Corte dei conti per il controllo successivo".

Versione in vigore dal 22 maggio 1976, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni. Miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale e degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza
Estremi	Legge 29 aprile 1976, n. 177
Titolo	II — Personale dell'azienda autonoma delle ferrovie dello stato
Capo	VI — Disposizioni finali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 maggio 1976

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/collegamento-delle-pensioni-del-settore-pubblico-alla-dinamica-delle/art-31-liquidazione-della-pensione-in-caso-di-morte-del-pensionato

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it